

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito “Ministero”, in persona del Soprintendente Belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno Dott. Andrea Muzzi

E

la Regione Toscana, in persona del Presidente Dott. Enrico Rossi

E

il Comune di Pisa, in persona del Sindaco On. Marco Filippeschi,

PER

l’attuazione dell’art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come novellato dal Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106 e dal Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 215;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO in particolare l'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e dei paesaggio, come novellato dal Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106 e dal Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 215;

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare gli artt. 15 e 21 *quinquies*;

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTA la Direttiva del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 10 ottobre 2012 concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;

VISTA la nota del 20 novembre 2014 prot. 12870 con la quale il Segretario Generale del Ministero, a seguito di quanto emerso nella riunione di coordinamento in data 5 novembre 2014 presso lo stesso Segretariato, alla quale hanno partecipato nell'ottica della collaborazione istituzionale i rappresentanti del Comune di Pisa, ha invitato la Soprintendenza di Pisa in attuazione delle disposizioni del citato comma 1-ter dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, *“ad avviare le necessarie iniziative volte all'adozione, d'intesa con il Comune di Pisa, di apposite determinazioni volte a vietare nel Sito UNESCO Piazza Duomo di Pisa gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. Ciò anche al fine di avviare, d'intesa con il Comune, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di tutela e decoro del patrimonio monumentale presente in Piazza Duomo”*;

VISTA la nota prot. n. 14176 del 21 novembre 2014 con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e, paesaggisti, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno, aderendo alle disposizioni del Segretario generale, ha comunicato al Comune di Pisa l'intendimento di addivenire ad una Intesa ai sensi dell'art. 52, comma 1-ter del Codice dei beni culturali e del paesaggio, invitando il medesimo Comune, nelle more della sottoscrizione dell'Intesa e dei conseguenti provvedimenti a non consentire usi incompatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio anche in via temporanea, e a tener conto di quanto sopra anche nei futuri atti di pianificazione e regolamentazione delle attività commerciali nelle aree tutelate;

CONSIDERATO che nell'anno 1987 il Comitato del Patrimonio Mondiale, ha iscritto il sito "Piazza del Duomo di Pisa" nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, per i criteri I, II, IV e VI;

CONSIDERATO che nelle Conclusioni e Raccomandazioni del Primo Rapporto Periodico sui Siti UNESCO Italiani del 2006, ed in particolare su quello del Sito UNESCO la Piazza del Duomo di Pisa viene rappresentato *“lo stato di degrado che è causato dall'interferenza delle attività commerciali che formalmente sono ambulanti ma di fatto sono diventate permanenti e che impattano con la piena visibilità ed integrità della prospettiva del contesto e del decoro”*;

CONSIDERATO che nelle Raccomandazioni dell'ICOMOS relative alla richiesta di estensione del Sito UNESCO *“La Piazza del Duomo di Pisa”* nella identificazione della *buffer zone* viene raccomandato che lo Stato Parte metta in atto ulteriori misure di protezione sul lato Nord-Ovest dell'area iscritta;

VISTA l'Intesa sottoscritta il 27 luglio 2007 tra il Ministero (attraverso la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno, la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana), la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa e l'Opera Primaziale Pisana, per l'individuazione del soggetto referente del Sito UNESCO *“Piazza del Duomo di*

Pisa” a cui spetta l’incarico di svolgere funzione di coordinamento tra tutti i soggetti responsabili, svolgendo attività di segreteria e monitoraggio del Piano di gestione;

CONSIDERATO che sulla base dell’Intesa del 2007, i suddetti soggetti responsabili hanno collaborato per la redazione del Piano di Gestione e che, in tale ambito, sono state svolte attività di studio, di analisi, di ricerca e di documentazione;

VISTA “l’Intesa per l’aggiornamento e attuazione del Piano di gestione e per l’individuazione del Soggetto referente, cui spetta l’incarico di svolgere funzioni di coordinamento tra tutti i Soggetti responsabili, svolgendo attività di segreteria e di monitoraggio del sito Unesco Piazza del Duomo di Pisa”, sottoscritta il 19 giugno 2014 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa e l’Opera Primaziale Pisana “*si impegnano a coordinarsi ed a collaborare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per la tutela e la conservazione, per la gestione e per la promozione e la valorizzazione culturale delle aree ricadenti nel sito UNESCO “Piazza del Duomo di Pisa”, nonché per la tutela e la riqualificazione urbana e paesaggistica e la valorizzazione socio-economica dei territori di riferimento delle aree medesime*”;

VISTO in particolare, l’art. 2 della suddetta Intesa secondo il quale: “*L’attività di collaborazione è volta all’aggiornamento ed all’attuazione del Piano di Gestione, inteso come strumento per la conservazione dell’eccellente valore mondiale del sito, tramite l’azione condivisa e coordinata da parte dei numerosi soggetti coinvolti nella protezione del patrimonio culturale del sito UNESCO*” ed, inoltre, il secondo capoverso dell’art. 2, ove è previsto che nel Piano di Gestione debba prioritariamente essere prevista la definizione, tramite opportuni strumenti di pianificazione e regolamenti inerenti l’esercizio del commercio negli spazi pubblici, di interventi idonei a risolvere le criticità relative alla conservazione delle facciate prospicienti la piazza ed il degrado derivante da usi impropri di tali spazi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 della suddetta Intesa i soggetti sottoscrittori hanno individuato il Comune di Pisa quale soggetto referente presso il Ministero per il sito UNESCO “Piazza del Duomo di Pisa”, avente l’incarico di svolgere funzione di coordinamento di tutti i soggetti responsabili e di svolgere l’attività di segreteria per il Comitato di Pilotaggio;

VISTO il D.M. 19/05/1964 G.U. 147 del 1964 , denominato “ Zone adiacenti alle mura urbane di Pisa” di cui all’art.136 del Decreto legislativo n. 42 del 2004;

VISTA la sentenza n. 140 pubblicata il 9 luglio 2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-bis del Decreto Legge n. 91 del 2013, introdotti dalla Legge di conversione n. 112 del 2013, nonché dell’art 4, comma 1, del Decreto Legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014;

VISTO l’art. 16, comma 1-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 215 che ha modificato l’art. 52, comma 1-ter del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevedendo l’intesa del Ministero con la Regione e i Comuni, così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2015;

RITENUTO comunque necessario, al fine della tutela e conservazione di Piazza Duomo e dell’intero sito UNESCO e nell’ottica della leale collaborazione tra pubbliche Amministrazioni, garantire ed assicurare, con ogni tempestività, il decoro del suddetto sito interessato da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad esso contermini, autorizzando solo usi compatibili con le specifiche

esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dando seguito alle Raccomandazioni degli Organismi consultivi Internazionali dell'UNESCO sopra citate;

DATO ATTO che il Comune di Pisa e la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno con nota prot. n. 56783 del 06/08/2015 hanno rappresentato alla Regione Toscana la necessità di dare immediata attuazione alle statuizioni ed ai principi di detta sentenza della Suprema Corte, integrando i livelli istituzionali coinvolti nel quadro delle intese previste dal citato art 52 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio anche con il livello regionale, per i profili di relativa competenza, così salvaguardando il rispetto delle prerogative riconosciute in ambito costituzionale;

ACCERTATO che la Regione Toscana, ricevuta ed esaminata analiticamente la documentazione amministrativa di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 21/09/2015 ha approvato lo schema della presente Intesa fra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Toscana ed il Comune di Pisa avente ad oggetto l'espressione della formale intesa interistituzionale in conformità al principio di leale collaborazione;

CONSIDERATO che con note n. 1520 dell'8 febbraio 2015 e n. 8847 del 30 luglio 2015, rispettivamente, il Segretario generale ed il Soprintendente di Pisa hanno rappresentato la necessità che il Comune di Pisa, nelle more della sottoscrizione della presente Intesa ai sensi dell'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non consenta usi incompatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio anche in via temporanea;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 OGGETTO DELL'INTESA

1. Il Ministero, la Regione Toscana ed il Comune di Pisa, ai sensi degli artt. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e dei paesaggio come novellato dal Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, intendono adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione di Piazza del Duomo di Pisa e dell'intero sito UNESCO, al fine di assicurarne il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini.

Art. 3 IMPEGNI DELLE PARTI

1. In attuazione dell'articolo 2 il Ministero si impegna:
 - a fornire al Comune di Pisa la ricognizione dei vincoli esistenti nell'area del sito UNESCO e nell'area *Buffer zone*, individuando le aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, architettonico, storico, artistico e paesaggistico, i complessi monumentali e gli altri immobili del demanio culturale anche nelle aree contermini, interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti;
 - a individuare gli usi da considerarsi vietati in quanto non compatibili con i vincoli di cui sopra e perciò con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione del Sito, tra cui le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, anche in via temporanea, anche con riferimento all'Accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesistico (PIT) sottoscritto tra il Ministero e la Regione Toscana l'11 aprile 2015;
 - a individuare gli usi individuali delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico, da considerarsi vietati in quanto non compatibili con i vincoli di cui sopra e perciò con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione del Sito.
2. In attuazione dell'articolo 2, la Regione Toscana si impegna a fornire la propria collaborazione istituzionale ai fini di quanto previsto dalla presente Intesa, a garanzia della tutela e valorizzazione della Piazza del Duomo di Pisa e dell'intero sito UNESCO anche avuto riguardo alle sue competenze in materia di commercio ed artigianato nonché di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi del PIT con valenza di piano paesaggistico.
3. In attuazione dell'articolo 2 il Comune di Pisa si impegna:
 - a fornire al Ministero la ricognizione degli usi attualmente in atto nell'area interessata, con particolare riferimento all'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, alle caratteristiche architettoniche delle strutture temporanee, alla durata delle occupazioni ed alla tipologia di altre manifestazioni culturali, sportive e simili;
 - a individuare aree suscettibili di collocazione alternativa, potenzialmente equivalenti, per il trasferimento delle attività commerciali incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione di cui all'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come novellato dal Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106;
 - a recepire i contenuti delle determinazioni conseguenti alla presente Intesa negli atti di pianificazione urbanistica, dei trasporti e di regolamentazione delle attività commerciali nelle aree tutelate, anche in attuazione di quanto disposto dal secondo capoverso dell'art. 2, della citata Intesa sottoscritta il 19

giugno 2014, ove è disposto che nel Piano di Gestione debba prioritariamente essere prevista la definizione, tramite opportuni strumenti di pianificazione e regolamenti inerenti l'esercizio del commercio negli spazi pubblici, di interventi idonei a risolvere le criticità relative alla conservazione delle facciate prospicienti la Piazza ed il degrado derivante da usi impropri di tali spazi.

Art. 4 COMITATO INTERISTITUZIONALE PER IL DECORO

1. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui all'art. 52, comma 1-*ter*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come novellato dal Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, e in esecuzione degli impegni assunti dalle Parti nell'articolo precedente, è istituito congiuntamente un "Comitato Interistituzionale per il Decoro" composto:

per il Ministero

- Il Soprintendente Andrea Muzzi
- Arch. Marta Ciafaloni
- Andrea Bertolini
- Lucio Parigi

per la Regione Toscana

- - Aldo Ianniello, Direttore *Urbanistica e Politiche Abitative* o suo delegato;
- - Dirigente del Settore *Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio* o suo delegato;
- - Roberto Ferrari, Direttore *Cultura e Ricerca* o suo delegato
- - Dirigente del Settore *Valorizzazione del patrimonio culturale* o suo delegato

per il Comune di Pisa

- Il Sindaco o un Assessore suo delegato
- L'Ing. Michele Aiello – Dirigente della Direzione Cultura, Turismo e Manifestazioni Storiche
- L'arch. Dario Franchini – Dirigente della Direzione Urbanistica e Mobilità
- Il dott. Giuseppe Bacciardi – Dirigente della Direzione Attività Produttive – Edilizia Privata

2. Il Comitato Interistituzionale per il Decoro individua le aree nelle quali sono da considerarsi vietati gli usi e le attività non compatibili con la loro tutela e valorizzazione, e le aree nelle quali sono consentite a condizioni particolari determinate attività e comunque assicurandone il decoro mediante specifiche prescrizioni.

3. Il Comitato Interistituzionale per il Decoro, in esito degli adempimenti di cui all'articolo 2 e a seguito delle risultanze delle attività di cui al precedente comma, avvia procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-*quinq*ues della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al comma 1-*ter* dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come novellato dal Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, anche in deroga a

eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

4. Il Comitato Interistituzionale per il Decoro dovrà completare i lavori entro sei mesi a far data dall'insediamento, scadenza prorogabile in accordo tra gli Istituti coinvolti.

5. Le risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento del Comitato Interistituzionale per il Decoro sono assicurate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa.

6. Il Comitato Interistituzionale per il Decoro opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non spetta alcun emolumento o indennità.

ART. 5

RECEPIMENTO DELLE RISULTANZE DEI LAVORI DEL COMITATO INTERISTITUZIONALE PER IL DECORO

1. Le risultanze dei lavori del Comitato Interistituzionale per il Decoro verranno recepite, ciascuno per quanto di propria competenza, dal Ministero, dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa, per quanto concerne:

- il rilascio di nuove autorizzazioni delle attività commerciali;
- gli atti di pianificazione urbanistica, dei trasporti e di regolamentazione delle attività commerciali nelle aree tutelate;
- la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico non più compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- il trasferimento delle attività commerciali in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente.

ART. 6

NORMA DI SALVAGUARDIA

1. Il Comune di Pisa, nelle more dell'attuazione della presente Intesa, al fine di evitare danni che potrebbero determinare problematiche di rischio e compromissione dei complessi monumentali del Sito Piazza Duomo e dell'intero Sito UNESCO e per garantire la conservazione, la salvaguardia e il decoro del loro valore eccezionale, non dovrà consentire usi incompatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione e, segnatamente, le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio anche in via temporanea, nonché l'uso



individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito di rilascio di concessione di posteggio o di occupazione di suolo pubblico, anche in via temporanea, ivi incluse le attività originariamente ubicate nell'area in questione e spostate in altro sito per eseguire lavori di restauro e manutenzione del patrimonio culturale tutelato.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno
Dr. Andrea Muzzi

Regione Toscana
Il Presidente
Dott. Enrico Rossi

Comune di Pisa
Il Sindaco
On Marco Filippeschi